



SENT. 286/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere
Ida	CONTINO	Consigliere- relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Cristina	RAZZANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 59335 del registro di segreteria proposto da:

- 1. OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 2. OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 3. OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 4. OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 5. OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 6. OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS),

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Lioce (pec avvocato@pec.lioce.it)

(Appellanti)

contro:

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. 80078750587),

con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti (pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

Avverso:

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n.296/2021, depositata in data 14.4.2021.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il giudice relatore Ida Contino, l'avv. Marina Milli in sostituzione e per delega dell'avv. Silvia Lioce per gli appellanti e l'avv. Antonietta Coretti per l'INPS.

FATTO

I. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia respingeva il ricorso proposto dagli odierni appellanti, tutti ex militari della Marina Militare Italiana, sig.ri:

1) OMISSIS, in quiescenza dall'8.6.2018, e con un'anzianità al 31.12.1995 di anni 10 e mesi 8;

2) OMISSIS, in quiescenza dal 30.10.2017, con un'anzianità al 31.12.1995 di

anni 12 e mesi 6;

3) OMISSIS, in quiescenza dal 27.10.2017, con un'anzianità al 31.12.1995 di

anni 13 e mesi 0;

4) OMISSIS, in quiescenza dall'11.6.2018, con un'anzianità al 31.12.1995 di

anni 14 e mesi 5;

5) OMISSIS, in quiescenza dal 12.7.2019, con un'anzianità al 31.12.1995 di

anni 12 e mesi 9;

6) OMISSIS, in quiescenza dall'11.1.2018, con un'anzianità al 31.12.1995 di

anni 14 e mesi 11.

Gli appellanti avevano adito il giudice contabile per ottenere il riconoscimento del loro diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico in ragione dell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non, come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del medesimo.

II. Il giudice di prime cure respingeva integralmente la domanda sul presupposto che il numero degli anni di servizio maturati da tutti i ricorrenti alla data del 31.12. 1995, inferiore ai 15 anni, non consentisse l'applicazione dell'aliquota richiesta anche in ragione dei principi enucleati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021.

III. Con atto d'appello ritualmente proposto, i pensionati hanno contestato la decisione del giudice di prime cure deducendo il *"difetto assoluto di motivazione e l'infondatezza della sentenza in diritto"*. A sostegno del gravame hanno invocato la giurisprudenza delle Sezioni riunite, intervenuta dopo la pronuncia impugnata, ove è stato chiarito che anche ai militari che al 31.12.1995 avessero maturato un'anzianità inferiore a 15 anni, spetta il

calcolo della quota retributiva di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità utile. In tal senso, dunque, gli appellanti hanno rassegnato le conclusioni per la riforma della sentenza appellata, con condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

IV. All'udienza del 19.3.2024, il Collegio, preso atto della mancata comparizione dell'avv. Silvia Lioce, difensore degli appellanti in applicazione dell'art. 196 c.g.c., rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione del giudizio.

V. Con memoria prodotta in data 1.10.2024, si è ritualmente costituito l'Istituto previdenziale, dichiarando di aver provveduto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici di tutti gli appellanti con l'attribuzione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato al 31.12.1995. Ha precisato al riguardo che il pagamento delle somme arretrate è stato disposto con i seguenti provvedimenti di riliquidazione (prodotti agli atti di causa) :

- atto n. TA012023961093- (OMISSIS), con pagamento degli arretrati nel mese di dicembre 2023;
- atto n. TA012022948948- (OMISSIS) con pagamento degli arretrati nel mese di agosto 2022;
- atto n. TA012022950057- (OMISSIS) con pagamento degli arretrati nel mese di ottobre 2022;
- atto n. TA012023961094-(OMISSIS) con pagamento degli arretrati nel mese di dicembre 2023;
- atto n. TA1052023000062- (OMISSIS), con pagamento degli arretrati

nel mese di novembre 2023;

- atto n. TA012022948981- (OMISSIS) con pagamento degli arretrati

nel mese di agosto 2022.

Ha pertanto concluso chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere.

VI. In data 3.10. 2024, l'avv. Silvia Lioce ha depositato documentazione dalla quale risulta che gli appellanti sono stati soddisfatti nella loro pretesa sicché ha chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con condanna alle spese.

VII. All'odierna udienza, l'avv. Milli in sostituzione e per delega dell'avv. Lioce e l'avv. Coretti hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Come evidenziato nelle premesse in fatto, le parti di causa hanno chiesto che il giudizio venga definito con la declaratoria di cessata materia del contendere.

Va anzitutto premesso che l'istanza depositata per l'odierna udienza, recante la richiesta di dichiarare di cessata materia del contendere, risulta sottoscritta dal difensore costituito, avv. Silvia Lioce, munito anche della facoltà di, *“transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia”* come da procure in atti.

Come chiarito da questa Sezione in analoghe fattispecie (*ex multis*, sentenze n. 671/2022, n.127/2023, n.49/2024), tale richiesta è sussumibile nella

rinuncia alla domanda *“il cui radicale effetto abdicativo investe sia l’ulteriore corso dell’azione, precludendolo per via della cessazione della materia del contendere, sia l’assetto provvisoriamente raggiunto con la pronuncia della sentenza di primo grado, sterilizzandone irreparabilmente ogni effetto”* .

Va rilevato che la rinuncia è stata anche oggetto di formale adesione da parte dell’INPS nella memoria di costituzione in giudizio, peraltro da ritenere neanche indispensabile, *“considerato che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte (Cass. ord. n. 15712 del 4/6/2021, sent. n. 33761 del 19/12/2019, sent. n. 23749 del 14/11/2011) che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi ...”*. Ne consegue che *“la manifestazione dell’intenzione di rinunciare all’azione preclude qualsivoglia attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso (cfr. Cass. ord. n. 15712 del 4/6/2021 e sent. n. 2268 del 13/3/1999) ed impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere”*, quest’ultima costituendo *“il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d’essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, travolgendo l’intero iter processuale e, con esso la pronuncia resa in primo grado”*.

In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Riguardo alle spese, l’esito del giudizio comporta l’integrale compensazione delle stesse, ai sensi dell’art.31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente

	7	SENT. 286/2024	
	pronunciando,		
	- dichiara cessata la materia del contendere;		
	- compensa integralmente le spese.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.		
	Il giudice estensore	il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 28 NOVEMBRE 2024		
	p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
	Il Presidente		
	(dott.ssa Daniela Acanfora)		
	Firmato digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 28 NOVEMBRE 2024		

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 28 NOVEMBRE 2024

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco